

Contratto di secondo livello della Provincia di Venezia

TRA

La societa' P.S. L'Equipe srl e il Sindacato LIBERSIND – CONFSAL.

Contratto Provinciale e Aziendale Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i soci lavoratori e dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo e settori simili, svolte anche in forma cooperativa.

Il giorno 10/04/2014 a Venezia Mestre, presso la sede amministrativa di P.S. L'Equipe s.r.l.,

TRA

- P.S. L'Equipe s.r.l., con sede amministrativa in Venezia – Mestre Via F. Baracca n. 50, C.F. e P.I. 03804990277, in persona del legale rappresentante sig.ra Michela Masi,
- E
- LIBERSIND – CONFSAL rappresentata dal Segretario Provinciale Maione Franco e dal Segretario Nazionale Claudio Scascitelli, con delega per il settore, di concerto con il Segretario Generale Cav. Sugamele Giuseppe

d'ora in poi definite "Parti"

visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i soci lavoratori e dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo, svolte anche in forma cooperativa, viene sottoscritto il presente contratto integrativo di lavoro da valere per P.S. L'Equipe s.r.l. nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ad integrazione del contratto collettivo di lavoro stipulato il 26/01/2010.

1) Premessa

Le imprese operanti nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo sono caratterizzate da una notevole discontinuità delle prestazioni legate a svariati fattori.

Nello specifico la Società, operando all'interno di strutture ricettive, ha un andamento legato alla stagionalità e agli eventi meteorologici.

Nell'ottica di garantire trasparenza, efficacia ed efficienza al rapporto di lavoro, il presente Accordo vuole realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a migliorare in termini quantitativi e qualitativi, le occasioni professionali dei lavoratori interessati all'Accordo.

2) Formazione e informazione

Le parti concordano sull'importanza e l'indispensabilità della formazione professionale continua dei dipendenti, al fine di perfezionare e aggiornare le capacità tecniche. Si adopereranno pertanto congiuntamente al fine di individuare momenti di formazione permanente in raccordo altresì con la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08 s.m.i.)

3) Regolamentazione della formazione e delle "prove dello spettacolo"

Viene previsto che all'inizio del rapporto di lavoro, il dipendente partecipi ad appositi corsi di formazione sulla sicurezza; viene previsto inoltre che partecipi alle prove dello spettacolo, qualora richiesto in base al ruolo ricoperto dall'animatore.

Le ore impiegate in tali attività sono considerate extra orario lavorativo settimanale e come tali retribuite.

4) Mansioni promiscue

Le lavorazioni dello spettacolo, prevedono spesso e in forma sistematica lo svolgimento da parte dei dipendenti di mansioni promiscue. I lavoratori pertanto verranno inquadrati nel livello di appartenenza a seconda della esperienza maturata nel settore, quindi con valutazione delle capacità ed autonomia di gestione ed in relazione alle mansioni principali a loro attribuite; resta inteso che in caso di necessità, anche al fine di migliorare le professionalità degli interessati, i lavoratori possono essere adibiti a mansioni analoghe e con pari livello di autonomia.

5) Orario di lavoro e riposo settimanale


L'orario di lavoro viene confermato in 40 ore settimanali con distribuzione su 6 giorni lavorativi e riposo di norma nella giornata di domenica, nelle strutture in cui in tale giornata non sia prevista alcuna attività di animazione secondo quanto stabilito dalle direzioni delle strutture stesse.

Diversamente, nelle strutture nelle quali sia previsto il servizio di animazione durante tutto l'arco della settimana, o sia disposto un giorno di riposo diverso, il riposo verrà effettuato mediante turnazione tra i componenti dello staff.

6) Flessibilità dell'orario di lavoro e istituzione della "banca ore"

In considerazione della particolarità del settore dell'animazione turistica, in cui la prestazione è caratterizzata da picchi di più intensa attività, legati alla stagionalità, si concorda di istituire la flessibilità dell'orario di lavoro e la conseguente "banca ore".

Pertanto, fermo restando l'orario medio settimanale di 40 ore, le ore di lavoro svolte in meno in conseguenza di eventi metereologici che non consentano l'esecuzione delle prestazioni, di momenti di scarsa affluenza della clientela e più in generale di momenti in cui non vengano richieste specifiche attività da parte della direzione delle strutture, verranno compensati con maggiori prestazioni da rendere nei momenti di più intensa attività. Il "capo Equipe" avrà l'onere di aggiornare e comunicare alla Direzione Amministrativa, il totale mensile delle ore di lavoro effettuate da ogni singolo componente dello staff e di comunicarlo alla Direzione di P.S. L'Equipe s.r.l., la quale provvederà ad effettuare i debiti conguagli entro il termine di scadenza del rapporto di lavoro.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

La retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione né maggiorazione nel corso dei mesi di svolgimento delle attività; le ore eventualmente effettuate in eccesso così come risultanti dal conguaglio delle ore relative a tutto il periodo lavorato, verranno retribuite come lavoro straordinario con la maggiorazione del 15%, mentre le eventuali ore prestate in meno verranno recuperate da parte dei lavoratori con attività da svolgersi sia presso le strutture (sistemazione materiale utilizzato durante la stagione), sia presso la sede della società (relazione sull'andamento delle attività della stagione, predisposizione delle bozze dei programmi per la stagione successiva, sistemazione costumi, divise ed attrezzature varie utilizzate durante la stagione). Tali attività verranno svolte all'interno della prestabilita scadenza del rapporto di lavoro, pertanto gli interessati verranno anticipatamente richiamati dalle varie sedi operative alla sede amministrativa.

7) Data di arrivo in struttura e data di inizio lavoro/data di partenza e di fine lavoro.

In considerazione del fatto che la società offre il proprio servizio di animazione a strutture ubicate su tutto il territorio italiano e che i lavoratori provengono da diverse località che possono anche essere notevolmente distanti dalla destinazione di lavoro, premesso inoltre che i lavoratori raggiungono la struttura presso la quale sono destinati a loro spese e utilizzando mezzi propri, in rispetto di quanto prevede la normativa di legge la quale stabilisce che "l'orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia **al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue funzioni**", si concorda che, qualora i lavoratori desiderino raggiungere la località prestabilita con un giorno o due di anticipo rispetto alla data di inizio del rapporto di lavoro, al fine di prendere possesso dell'alloggio, sistemare i bagagli e visitare la struttura, tale/i giornata non potrà essere considerata inclusa nel rapporto di lavoro, in quanto nessuna attività verrà prestata dal lavoratore nella giornata di arrivo nella struttura a cui è assegnato.


Analogamente, qualora il lavoratore decida, per motivi di opportunità, di prolungare di un giorno o due la permanenza nella struttura al termine del contratto, tali giornate non potranno essere considerate giornate di lavoro.

8) Malattia e infortunio

Qualora nel corso del rapporto di lavoro intervenga una malattia o un infortunio sul lavoro, il lavoratore potrà su sua richiesta e in considerazione della durata dell'inabilità al lavoro e della distanza dal luogo di residenza, permanere all'interno della struttura dandone apposita comunicazione agli Istituti al fine di consentire gli eventuali controlli.

9) Incentivi e penali

Qualora la struttura esprima piena soddisfazione nell'operato degli addetti, verrà riconosciuto un "premio di produzione" pari al 3% della retribuzione lorda totale da corrispondere ai Capi Equipe. Si stabilisce inoltre che, qualora alla direzione della società pervengano lamentele o notizie di episodi che possano compromettere l'immagine della società o far sì che non vengano confermati per la stagione successiva i contratti di appalto con le strutture, verrà applicata una penale dell'1%

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

sulla retribuzione lorda totale corrisposta ai Capi Equipe e dello 0,50% ai componenti dello staff interessato.

10) Manifestazioni straordinarie

Considerata la peculiarità del settore e della zona in cui ha sede la società, si stabilisce che nel caso in cui i lavoratori siano impiegati in manifestazioni/eventi/mostre a carattere straordinario, i compensi e le modalità di svolgimento delle attività saranno oggetto di separato accordo.

11) Periodo di "raffreddamento"

Resta inteso che, nel caso insorgano controversie o rivendicazioni collettive che possano portare alla proclamazione di uno stato di agitazione, il periodo di "raffreddamento" viene fissato in giorni 7.

12) Tutela dei minori

Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori minorenni si fa espressamente riferimento alle norme di legge, nello specifico è necessaria la sottoscrizione del contratto individuale anche da parte del genitore. Nello svolgimento dell'attività lavorativa, per qualsiasi esigenza e necessità, il referente per il minore dovrà essere esclusivamente il Capo Equipe.

13) Decorrenza e durata

Il presente accordo ha vigenza dal 16/04/2014 e avrà scadenza il 31/03/2017. Si programma fin d'ora un incontro entro il termine del 30/11/2014 per valutare i risultati ottenuti sulla base del presente Contratto Integrativo Aziendale ed eventualmente per ridefinirlo o modificarlo.

14) Clausola finale

Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa riferimento alle norme di legge e al C.C.N.L. per i lavoratori delle imprese esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo.

Per P.S. L'Equipe s.r.l. l'amministratore Sig.ra Masi Michela



Per la LIBERSIND – CONFSAL provincia di Venezia il Delegato Sig. Maione Franco



Per la LIBERSIND – CONFSAL nazionale il Segr. Nazionale con delega per il settore Sig. Scascitelli Claudio

